



Studio Legale

Avv Francesco Maria Martino

Via Miccoli 61 – 80039 Saviano (NA) – Corso A. Moro 110 – Santa Maria CV (CE)
fax: 0815113109 - tel: 3337087831 pec: studiolegale.martino@legalmail.it ; mail:
studiolegaleavvmartino@gmail.com CF: MRTFNC80A01F8390 - P.IVA:
06239801217

TRIBUNALE DI BENEVENTO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI

DELL'ART 151 C.P.C.

PER: la Sig.ra **MOSCATIELLO Luigia**, nata a Napoli il 11/12/1965, CF: MSCLGU65T51F839S, rapp.ta e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c., dall' avv Francesco Maria Martino (CF: MRTFNC80A01F8390), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al **fax numero: 0815113109** e/o **indirizzo** **pec: studiolegale.martino@legalmail.it**, elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 110.

RICORRENTE

CONTRO: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

urp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**.

RESISTENTE

CONTRO: **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, C.F.: 80039860632, in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Via A. Diaz n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**

RESISTENTE

CONTRO: **Ambito Territoriale di Benevento**, Ufficio VIII, in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Via A. Diaz n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**

RESISTENTE

CONTRO: **Istituto Comprensivo Statale "S. Giovanni Bosco"**, CF: 81002250629, in persona l.r.p.t., con sede in San Salvatore Telesino (BN), alla Via Bagni n. 46, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Via A. Diaz n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**

RESISTENTE

NOCHE': eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Campania, AT di Benevento, valide per gli anni 2018/2021, in cui la ricorrente risulta inserita, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

OGGETTO: accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo culturale di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ovvero dell'estensione al predetto profilo di altro titolo di accesso, nonché il riconoscimento dell'integrale punteggio per servizio svolto presso la scuola statale e presso la scuola paritaria.

Disapplicazione e/o annullamento del decreto di depennamento dalle graduatorie.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) La sig.ra MOSCATIELLO Luigia, odierna ricorrente, ai sensi del D.M. n. 717/2014 presentava per la prima volta presso l' Istituto "A. Lombardi" di Airola (scuola capofila) la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2014/2017;

2) nella domanda, Sezione C, la ricorrente dichiarava come titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico il diploma di qualifica professionale di "Maestro d'Arte" conseguita presso l'Istituto Paritario "Luca Pacioli" di Nola nell'anno scolastico 2006/2007 con votazione 10,00 **(doc. 1)**;

3) nella stessa domanda la ricorrente dichiarava, tra l'altro, di aver prestato servizio nella qualità di collaboratrice scolastica con contratto a tempo determinato presso la scuola paritaria "Luca Pacioli" di Nola, nei seguenti periodi: anno scolastico 2007/2008, dal 01/09/2007 al 31/08/2008; anno scolastico 2008/2009, dal 01/09/2008 al 31/08/2009; anno scolastico 2009/2010, dal 01/09/2009 al 31/08/2010 **(cfr. certificato di servizio, doc. 2)**;

4) sulla base dei titoli dichiarati venivano attribuiti alla esponente punti 19,60 per il profilo di collaboratrice scolastica e precisamente: punti 10,60 per titoli culturali, punti 9 per il servizio, come da schermata estratta da Istanze On Line **(doc. 3)**;

5) nel triennio di validità delle graduatorie (2014/2017) la ricorrente ha ottenuto numerosi incarichi presso le scuole statali ed ha lavorato nei periodi dal 2015 al 2017 come da certificazione versata in atti **(cfr. elenco servizi tratto da istanze on line, doc. 4; contratti di lavoro, doc. 5; certificato servizio statale, doc. 6)**

6) nell'ottobre del 2017, in occasione dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA, la ricorrente presentava ai sensi del DM n. 640/2017 la domanda di conferma/aggiornamento sempre nella provincia di Benevento ed otteneva la conferma del punteggio già dichiarato e del servizio ulteriormente svolto nelle scuole statali (cfr. schermata da istanze on line, **doc. 7**);

7) in base alla posizione in graduatoria valida per il triennio 2018/2021, nell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente riceveva, tra le altre, una proposta contrattuale per una supplenza temporanea come collaboratrice scolastica presso l' Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" di San Salvatore Telesino BN, proposta accettata e veniva stipulato il contratto in data 25/10/2018 prot. N. 5071 con decorrenza dal 25/10/2018 fino al 31/01/2019 per 36 ore settimanali (**doc. 8**);

8) inopinatamente, il Dirigente scolastico sensi del DM n. 600/2017 prima con decreti prot. N. 497 e prot. N. 516 del 29/01/2019 (**doc. 9 e doc. 10**) rettificava il punteggio precedentemente attribuito alla ricorrente e disponeva la risoluzione del contratto, per motivi attinenti al servizio svolto presso l'istituto paritario Luca Pacioli di Nola;

9) successivamente con Decreto 648 del 04/02/2019 provvedeva a depennare l'esponente dalle graduatorie di istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico, a seguito di accertamenti su titolo di accesso (**doc. 11**);

10) con lo stesso provvedimento veniva anche rettificata l'attribuzione della preferenza, non tenendo conto della invalidità della ricorrente (riduzione della capacità lavorativa del 67%) come da documentazione in atti **(doc. 12)**;

11) con istanza notificata in data 11/09/2019 **(doc. 13)** la ricorrente a mezzo del sottoscritto difensore chiedeva l'annullamento in autotutela dei predetti provvedimenti, ma tale istanza non veniva accolta;

12) giova precisare in punto di fatto che la ricorrente è in possesso di ulteriore titolo che dà accesso al profilo di collaboratore scolastico ovvero del diploma di maturità scientifica rilasciato dall'Istituto Paritario "San Pietro" di Scafati (SA) nell'anno scolastico 2014/2015 con votazione 64/100 **(doc. 14)**.

Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio al fine della disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti con conseguente reinserimento in graduatoria e ripristino del punteggio ingiustamente decurtato.

DIRITTO

1. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, D.M. 640/2017).

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del

punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di **mancata convalida dei dati**, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la **convalida è positiva**, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato al ricorrente è stata effettuata a DISTANZA DI BEN 5 ANNI DALLA PRIMA DOMANDA di inserimento in terza fascia. Nel frattempo la ricorrente ha stipulato diversi contratti con l'Amministrazione scolastica per incarichi mensili e annuali e il punteggio le è stato sempre confermato. E' chiaro che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare prima i dovuti controlli.

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di depennamento dimostra il grave inadempimento dell' Amministrazione scolastica.

I vari Dirigenti scolastici nel caso di specie sono venuti meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 717/2014 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare **tempestivamente** i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che disciplina la tempistica e quindi la durata di questi

procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, alla ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale **solo di fatto e non ai fini giuridici**. Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente la quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda (2014), il conferimento del primo contratto e l'emissione del decreto di depennamento, determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

2. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del Dlgs 297/1994, violazione D.M. n. 717/2014 e violazione del D.M. n. 640/2017: validità del titolo di accesso posseduto e possesso di altro titolo (diploma di maturità, doc. 14).

In sede di presentazione della domanda di inserimento la ricorrente non si è resa responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati relativi al diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto paritario Pacioli di Nola.

Sul punto occorre sottolineare che l'art. 2 del D.M. 714/2014 ripreso integralmente dall'art 2 del DM 30 agosto 2017 n. 640, statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: «diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni».

Si precisa che la ricorrente ha conseguito la qualifica di Maestro d'Arte **(doc. 1)** nell'anno scolastico 2006/2007 presso l'istituto paritario "Luca Pacioli" di Nola.

Con DM Miur n. 83 del 10 ottobre 2011 il Miur revocava la parità scolastica al suddetto Istituto a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 ovvero ben 4 anno successivi a quello di conseguimento della qualifica da parte dell'esponente.

Pertanto, è del tutto illegittimo far discendere l'invalidità del titolo da un provvedimento di revoca della parità scolastica successivo a quello di conseguimento del titolo stesso.

In ogni caso è utile ripercorrere brevemente le vicende amministrative e processuali dell'Istituto paritario Luca Pacioli di Nola, al fine di chiarire che la vicenda non è affatto conclusa.

Il decreto di revoca della parità scolastica veniva impugnato davanti al Tar Lazio sede di Roma con ricorso recante Rg n. 9586/2011.

In data 17/12/2011 il Tar Lazio con ordinanza cautelare n. 4882/2011 (**doc. 15**) accoglieva l'istanza cautelare proposta dall'Istituto paritario Pacioli e sospendeva il provvedimento di revoca della parità.

Con successivo decreto del 08/05/2013 prot. N. 3369 l'USR Campania, a seguito dell'indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, revocava con effetto immediato il riconoscimento dello status di scuola paritaria all'istituto Pacioli di Nola.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che la scuola paritaria Luca Pacioli di Nola ha avuto la parità scolastica fino all'anno scolastico 2010/2011 e per effetto dell'ordinanza di sospensione fino al 2011/2012.

Il successivo decreto di revoca del 08/05/2013 ha effetto immediato, ciò significa che la revoca decorre dalla pubblicazione del provvedimento stesso e non può certamente essere retroattivo.

Si rappresenta che il ricorso al Tar Lazio rg n. 9586/2011 è ancora pendente e non è stato affatto respinto.

Per quanto riguarda la "impossibilità della conferma del titolo da parte dell'USR Campania" a causa della mancata consegna degli atti, si osserva che i problemi amministrativi che riguardano i rapporti tra l'Istituto Paritario e l'USR Campania non possono certamente invalidare il percorso formativo del ricorrente il quale è estraneo a tali vicende.

La ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato all'esito di regolari esami.

Ne deriva, dunque, che la stessa non si è attribuita una qualifica professionale che non era in suo possesso.

Difatti, non è imputabile alla stessa la sussistenza di eventuali vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'Amministrazione scolastica.

A distanza di oltre 12 anni dal conseguimento della qualifica professionale la ricorrente è venuta a conoscenza che il titolo rilasciato dall'Istituto Paritario "Pacioli" non sarebbe valido, nonostante il superamento dell'esame sostenuto, e ciò per problematiche amministrative che questi non poteva e non era tenuto a conoscere.

Pertanto, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica afferisce ad altra e diversa vicenda amministrativa, rispetto alla quale la ricorrente è del tutto estranea e irresponsabile.

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati ovvero il conseguimento del diploma, e peraltro mai annullati o revocati, in base ai quali la ricorrente aveva maturato la giusta convinzione di aver acquisito la qualifica professionale all'esito di esami regolarmente sostenuti, con gli effetti giuridici e la decorrenza ivi indicata.

Non è evidentemente imputabile alla ricorrente la sussistenza (né tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'USR Campania.

Vizi che peraltro non vengono in alcun modo esplicitati e che – soprattutto - non hanno ancora comportato alcuna declaratoria di annullamento dei diplomi rilasciati dalla scuola paritaria Luca Pacioli.

A ben vedere, tali vizi non solo non sono indicati ma neanche dedotti dall'Amministrazione la quale si limita a comunicare che "non è in grado di confermare tali titoli".

Alla luce di quanto detto, sussiste una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost, e conseguente illegittimità dei provvedimenti contestati.

Fermo quanto fin qui esposto, è d'uopo precisare che la ricorrente è comunque in possesso di titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico (diploma di maturità), per cui anche laddove si dovesse ritenere non valida la qualifica professionale conseguita presso l'Istituto paritario,

comunque la ricorrente ha diritto a rimanere in graduatoria, essendo in possesso di ulteriore titolo utile per il profilo di CS.

Pertanto, è del tutto illegittima l'esclusione della stessa dalla graduatoria, ove si consideri che, al di là della qualifica professionale, la ricorrente è in possesso di un diploma di maturità che legittima la sua permanenza in graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico.

Difatti, l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, è del tutto illegittima. Quest'ultimo costituisce strumento che deve trovare applicazione ogniqualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.

Nel caso in esame, infatti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una valutazione *in toto* dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente, senza ricorrere al suo depennamento e risoluzione del contratto.

Sotto tale versante emerge l'ennesimo abuso dell'amministrazione resistente.

Si chiede, pertanto, innanzitutto, l'accertamento della validità del titolo di accesso indicato per il profilo di CS e, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento, l'estensione al profilo di CS dell'altro titolo culturale (diploma di maturità), ugualmente valido a tal fine, con accertamento, in ambo i casi, dell'illegittimità

del depennamento dalle graduatorie di CS operato dall'amministrazione resistente.

3. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del D.M. n. 617/2014 e del D.M. n. 640/2017, violazione del D.Lgs n. 297/1994: mancato riconoscimento del servizio effettivamente svolto presso la scuola paritaria.

Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019; Tribunale di Treviso sez. lavoro, ordinanza del 30/09/2019, giudizio Rg 913/2019.

Come evidenziato in punto di fatto, la ricorrente ha effettivamente lavorato presso l'Istituto Paritario Pacioli di Nola come dichiarato nella domanda. L'eventuale mancanza della copertura previdenziale non può essere addebitata al lavoratore, rilevando ai fini dell'attribuzione del punteggio l'effettività della prestazione lavorativa. La nota 1 del DM 717/2014 e DM 640/2017 stabilisce che: "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta" [. . .]

E' stato esibito il certificato di servizio **(doc. 2)** rilasciato dall'Istituto Paritario Luca Pacioli in data 31/08/2012 a firma del coordinatore delle attività didattiche dal quale si legge: *"i contributi previdenziali ed assistenziali sono stati regolarmente versati presso la sede competente dell' INPS di Nola"*.

L'Istituto Paritario nei periodi in cui la ricorrente ha ivi lavorato aveva lo status di scuola paritaria come risulta dalle' elenco delle

scuole paritarie estratto dal sito istituzionale dell'USR Campania **(doc. 16)**.

Pertanto, al certificato di servizio va riconosciuto il valore di prova legale in quanto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria.

Le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria hanno il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

I docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali"; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte di Cassazione sez V penale con la sentenza n. 15367/2014 nonché con la sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22/01/1991.

Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i

casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.

Da ultimo va ricordata la recente **ordinanza del Tribunale di Treviso del 30/09/2019 nel giudizio ex art 700 c.p.c. n. Rg 913/2019**, dove si afferma che *“Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie d’istituto e, comunque, l’inadempimento del datore di lavoro di per sé non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell’attività lavorativa. D’altro canto, **il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale**, atteso che l’insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche*

dalla legge 19 gennaio 1942 n. 86 (Cass. Pen. 2015 sent. N. 38466)”

L'odierna ricorrente non poteva sapere che la sua posizione contributiva non fosse regolare. Del resto l'adempimento dell'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS e tali vicende sfuggono al suo controllo. Sarebbe davvero assurdo sanzionare il lavoratore con la perdita del punteggio maturato e quindi della possibilità di lavorare nella scuola pubblica per inadempimenti e responsabilità del suo ex datore di lavoro, sul quale gravano gli obblighi contributivi e che sfuggono al controllo dello stesso lavoratore.

Quanto fin qui affermato è già sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, tuttavia è opportuno aggiungere alcune osservazioni in merito alla posizione contributiva.

La normativa in materia di graduatorie di istituto del personale ATA così come la giurisprudenza più recente confermano che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale il servizio effettivamente svolto, mentre nessuna rilevanza può avere l'eventuale mancanza dei contributi previdenziali.

L'eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali riguarda un inadempimento del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore non ha alcuna responsabilità.

La tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/5 del D.M. 640/2017 con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, alla lettera B (Titoli di Servizio), al punto 4.1 prevede:

"4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d' Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;

per ogni anno: **PUNTI 6**

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50.

Il successivo punto 4.2 stabilisce invece:

"4.2 Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate;

d) scuole non statali paritarie;

il punteggio è ridotto alla metà".

La nota 1 alla lettera B del citato allegato A/5 stabilisce che: "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta" [. . .] "Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso o

pronuncia definitiva favorevole".

- Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte affermato che il mancato versamento dei contributi previdenziali per servizio prestato in istituti paritari non può dar luogo alla decurtazione del punteggio.

Di seguito si riportano alcune interessanti pronunce.

"Come osservato in precedente reso da questo Tribunale in caso analogo (cfr. est. Perillo, 21 dicembre 2018), appare del tutto illegittima la rideterminazione del punteggio operata sulla mera constatazione di una scopertura contributiva, in assenza di ulteriori elementi, non offerti dalla Amministrazione che non si costituiva nella fase cautelare del presente giudizio, ed in presenza, viceversa, di certificazioni di servizio rilasciate dal dirigente scolastico attestanti l'effettiva prestazione di servizio per il periodo interessato dalla scopertura contributiva, e domanda di costituzione di rendita vitalizia per l'accertamento e eventuale sanatoria di tale scopertura". **(Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019)**

"Per quanto riguarda...il mancato versamento dei contributi previdenziali..., il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'indirizzo già precedentemente espresso (Cfr. Cons. St. n 2902/2001 e n 4101/2006), circa la non identificabilità di eventuali violazioni di obblighi contributivi come presupposto per effetti diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del

servizio prestato, benchè documentabile in modo diverso)" **Consiglio di Stato sentenza n. 5661/2007.**

"In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti". **Consiglio di Stato, sentenza n. 2136/2013.**

Ne consegue che la disposizione che condiziona la valutabilità del servizio in questione alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi - implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto - finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza". **Consiglio di Stato, sentenza n.º 5570/2001.**

E ancora.

"Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle

capacità professionali e didattiche del personale da selezionare”.

Tar Campania, sentenza n.° 17490/2010.

- Alla luce di quanto sopra affermato vanno disapplicati tutti i provvedimenti amministrativi che subordinano il riconoscimento del punteggio al versamento dei contributi previdenziali.

La *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (personale ATA), al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad ella non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e

difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (prot. N. 497 del 29/01/2019), del decreto di risoluzione del contratto (prot. N. 516 del 29/01/2019) e del provvedimento di depennamento dalla graduatoria di istituto (prot. N. 648 del 04/02/2019) a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" di San Salvatore Telesino BN e/o comunque disporre la disapplicazione dei provvedimenti medesimi;

b) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico e del servizio svolto presso l'istituto paritario e presso gli istituti statali;

c) conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di ricollocare il ricorrente nella graduatoria di istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio corretto: per il **profilo di collaboratore scolastico, punti 25,10;**

d) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in

domanda, ordinare l'estensione del titolo di accesso (diploma di maturità) al profilo di CS, conseguentemente, ordinare alla Amministrazione resistente di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio derivante dal servizio;

e) ancora in via subordinata e gradata, in caso di mancato riconoscimento di tutto il servizio prestato, sia in istituti paritari che statali, ordinare il reinserimento in graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio;

f) disapplicare ogni altro provvedimento anche se non conosciuto che subordina l'attribuzione del punteggio al versamento dei contributi previdenziali;

g) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, **con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93**

C.P.C.

h) Dichiarazione del valore della causa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ordinare ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

1. Terza Fascia ATA 2017 (schermata istanze on line);
2. Qualifica Pacioli;
3. Certificato servizio Pacioli;
4. Elenco servizio scuole statali;
5. Contratti scuole statali;
6. Certificato servizio scuole statali;
7. Punteggio 2017/2020 (istanze on line);
8. Contratto di lavoro;
9. Rettifica punteggio;
10. Risoluzione contratto;
11. Depennamento;
12. Invalidità;
13. Istanza rettifica in autotutela;
14. Diploma liceo scientifico;
15. Tar Napoli ordinanza;
16. Elenco paritarie Campania 2011/2012;
17. DM 717/2014;
18. DM 640/2017;
19. Dlgs 297/1994;
20. Sentenza Tribunale di Milano 2019;

21. Ordinanza del Tribunale di Treviso del 30/09/2019;

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risulta inserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall' accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l' emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l' istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Veneto, Ambito Territoriale di Benevento o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Santa Maria Capua Vetere, lì 28 novembre 2019

Avv Francesco Maria Martino